

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell'11/12/2020

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto dell'imposta	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi e responsabili del pagamento	Pag. 3
Art. 4	Esenzioni e riduzioni	Pag. 4
Art. 5	Misura dell'imposta	Pag. 4
Art. 6	Versamento dell'imposta	Pag. 5
Art. 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e di altri soggetti	Pag. 5
Art. 8	Attività di accertamento dell'imposta	Pag. 7
Art. 9	Sanzioni tributarie, ravvedimento e interessi	Pag. 8
Art. 10	Sanzioni amministrative non tributarie	Pag. 9
Art. 11	Riscossione coattiva	Pag. 10
Art. 12	Rimborsi	Pag. 10
Art. 13	Contenzioso	Pag. 10
Art. 14	Funzionario responsabile	Pag. 10
Art. 15	Tavolo tecnico	Pag. 10
Art. 16	Entrata in vigore e disposizioni finali	Pag. 11

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/11/2017 nel Comune di Asti. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

- Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive nonché nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017 ubicate nel territorio del Comune di Asti come definite, in linea di principio, dalla normativa regionale vigente in materia di turismo.
- 2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

- 1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Asti.
- 2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificati dall'articolo 180 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo dovuto per le locazioni brevi ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Asti.

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
 - b) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;
 - c) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all'articolo 7 di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.
- 3. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici in visita didattica, compresi i docenti accompagnatori;
 - b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b). Le attestazioni dovranno essere presentate al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all'articolo 7. Il responsabile del gruppo della scuola o del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

4. Tutte le esenzioni e riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate sia nella comunicazione trimestrale che nella dichiarazione, entrambe previste dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.
- 3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
- 4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

- 1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e di altri soggetti

- 1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva, a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite/turista, il gestore ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- 2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Asti;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- d) versare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. I trimestri oggetto di comunicazione sono: 01 gennaio 31 marzo; 01 aprile 30 giugno; 01 luglio 30 settembre; 01 ottobre 31 dicembre e le scadenze per il versamento sono le seguenti:
 - > entro il 15 aprile per il I° trimestre;
 - > entro il 15 luglio per il II° trimestre;
 - > entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
 - > entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

I termini di versamento sopra indicati rappresentano la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- delega di pagamento modello F24;
- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
- altre forme di versamento attivate dal Comune.
- e) presentare al Comune, esclusivamente mediante il canale telematico di cui alla lettera a), la comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli:
 - numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
 - relativo periodo di permanenza;
 - numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 4;
 - imposta dovuta e incassata;
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

La predetta comunicazione deve essere trasmessa in via telematica entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato. Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime scadenze previste per il versamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

- > entro il 15 aprile per il I° trimestre;
- > entro il 15 luglio per il II° trimestre;

- > entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
- > entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.
- f) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'articolo 4;
- g) conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati;
- in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (ospite/turista), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
- j) a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8 – Attività di accertamento dell'imposta

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 296/2006 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui all'articolo 7, con esenzione di spese e diritti;
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 ad esibire e/o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico inerenti all'applicazione dell'imposta;

 accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, disporre ispezioni amministrative, anche tramite il corpo di polizia municipale, presso le medesime.

Articolo 9 – Sanzioni tributarie, ravvedimento e interessi

- 1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nell'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
- 3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera j) da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del

- quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- 5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
- 7. Sulle somme incassate e non versate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

Articolo 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

- 1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000 le seguenti fattispecie previste dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dalla lettera a);
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dalla lettera b);
 - c) mancata presentazione della comunicazione trimestrale prevista dalla lettera e);
 - d) altre fattispecie previste dalle lettere f), g) e h).
- 2. Per le violazioni previste dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla legge 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/1981.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 160/2019.

Articolo 12 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
- 3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo versamento delle somme al Comune.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Articolo 14 – Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale. Il predetto funzionario provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione dell'imposta e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 – Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e propositive, composto dai rappresentati del Comune e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

del comparto ricettivo, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

- Il presente regolamento ha effetto, ai sensi del comma 15-quater dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Fino all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 maggio 2020), si applicano per l'anno 2020 le previgenti disposizioni regolamentari.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.